

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 08 **del mese di** Febbraio  
**dell' anno** 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Zanichelli Lino

**Oggetto:** DIRETTIVA RELATIVA ALLE MODALITÀ SPECIFICHE E AGLI ASPETTI PROCEDURALI DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA DA PARTE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE (ARTT. 40 E 49 DELLA L.R. 6/2005).

**Cod.documento** GPG/2010/256

**Num. Reg. Proposta: GPG/2010/256**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991 n.394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la legge regionale 18 febbraio 2005 n.6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- il primo Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.243 del 22 luglio 2009;

Considerato che:

- l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 disciplina l'istituto del nulla-osta;
- ai sensi dell'art.40 comma 1 della L.R. 6/2005, l'Ente di gestione del Parco regionale rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua;
- ai sensi dell'art.49 comma 1 della L.R. 6/2005, l'Ente di gestione della Riserva naturale rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva;
- in base a quanto disposto dall'art.40 comma 4 dall'art.49 comma 3 della suddetta L.R. 6/2005, la Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva;
- secondo l'art.58 della L.R. 6/2005 la Regione emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza di competenza dei soggetti gestori delle aree protette dei siti della Rete Natura 2000;

Ritenuto che la direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali debba rispondere ai seguenti obiettivi:

- risolvere le criticità e problematiche emerse dall'esperienza acquisita fino ad oggi, con l'individuazione di una metodologia unitaria di applicazione del nulla-osta, anche nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Area protetta;
- semplificare e accelerare le procedure in capo all'ente di gestione dell'area protetta;
- coordinare le procedure dell'applicazione dell'istituto del nulla-osta con i procedimenti abilitativi o autorizzativi o di assenso comunque denominati in capo ad altri Enti e Autorità competenti (procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia, ovvero per il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e interventi forestali, ecc.), relativi al medesimo progetto;
- coordinare le modalità e gli aspetti procedurali dell'applicazione dell'istituto del nulla-osta con quanto stabilito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione 1191/2007, relativa alla direttiva per l'applicazione della valutazione d'incidenza.

Ritenuto, per quanto concerne il campo di applicazione dell'istituto del nulla-osta, di tenere conto del compito dei Comuni territorialmente interessati al Parco regionale di conformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni normative e ai vincoli del Piano territoriale del Parco e di considerare l'efficacia dei Piani territoriali dei parchi rispetto alle aree urbanizzate;

Visto il testo della direttiva in oggetto, predisposto dal Servizio regionale competente;

Dato atto che il documento elaborato tiene conto delle osservazioni presentate dagli enti di gestione dei parchi regionali e delle Amministrazioni provinciali, a seguito delle consultazioni effettuate;

Richiamate:

- la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;
- le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare la direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli Enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali, allegato parte integrante al presente atto.



**D. G. Ambiente e Difesa del suolo e della costa  
Servizio Parchi e Risorse Forestali**

**Direttiva  
sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali  
del rilascio del nulla-osta  
nelle Aree protette regionali**

**LR 6/2005, artt. 40 e 49**

## INDICE

1. NATURA GIURIDICA DEL NULLA-OSTA (concetti generali) .....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
2.1 ambito territoriale .....	4
2.2 tipologie di interventi, impianti, opere, attività.....	5
2.2.1 <i>tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta</i> .....	5
2.2.2 <i>tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza</i> .....	5
3. PROCEDIMENTO .....	7
3.1 premessa.....	7
3.2 presentazione dell'istanza .....	7
3.3 trasmissione dell'istanza .....	8
3.4 termini del procedimento e silenzio-assenso .....	8
3.5 misure di semplificazione del procedimento.....	9
3.6 istruttoria .....	9
3.6.1 <i>verifica di conformità dell'intervento</i> .....	9
3.6.2 <i>criteri dell'istruttoria</i> .....	10
3.7 motivi ostativi e osservazioni .....	10
3.8 rilascio o diniego del nulla-osta .....	11
3.9 prescrizioni.....	11
3.10 pubblicazione.....	12
4. RACCORDO CON LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE .....	13
5. ARCHIVIO/BANCA DATI .....	14
6. NULLA-OSTA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA .....	15
ALLEGATI - Modulistica-tipo.....	18

## 1. NATURA GIURIDICA DEL NULLA-OSTA (concetti generali)

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 artt. 40 e 49),<sup>1</sup> il nulla-osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente di gestione del Parco regionale o della Riserva naturale regionale (d'ora in poi "EdG") di verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali (ai sensi della presente direttiva "Aree protette"). La valutazione contenuta nel nulla-osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute negli atti istitutivi e negli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari ed indefettibili;
- provvedimento sempre necessario, fatte salve le esclusioni previste dalle normative, in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'Area protetta;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi della L 349/86.

---

<sup>1</sup> *Aree naturali protette nazionali* - L394/91, art. 13 Nulla osta:

"1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta".

*Parchi regionali* - LR6/2005, art. 40 Nulla-osta:

"1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".

3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del Parco.

4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva".

*Riserve naturali regionali* - LR6/2005, art. 49 Nulla-osta:

"1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva".

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1 ambito territoriale

Gli artt. 40 e 49 della LR 6/2005 delimitano l'ambito territoriale di applicazione del nulla-osta come costituito da:

1. il territorio del *Parco regionale*, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d);
2. il territorio dell'*Area contigua* al Parco stesso;
3. il territorio della *Riserva naturale*.

Si precisa che il nulla-osta non è dovuto nella zona D individuata dal Piano della stazione "Comacchio centro storico" del Parco regionale del Delta del Po, a condizione che il Comune di Comacchio abbia conformato i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle prescrizioni ed ai vincoli del Piano di stazione ai sensi della LR 6/2005 art. 29 comma 2.

Analogamente a quanto disposto dalla legge per la zona D, il nulla-osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nell'*Area contigua* ai Parchi regionali come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del Piano Territoriale del Parco (PTP) e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> LR 6/2005, art. 31 Efficacia del Piano territoriale del Parco:

"1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini per l'adeguamento, nonché le eventuali norme di salvaguardia.

2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.

3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.

4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".

LR 6/2005, art. 39 Parere di conformità:

"1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 40.

2. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede".



## 2.2 tipologie di interventi, impianti, opere, attività

### 2.2.1 tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta

Si premette, a chiarimento della normativa vigente, che i progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio dell'Area protetta, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:

1. interventi a cura dell'EdG, ovvero dell'Ente da questi delegato in caso di Riserva naturale, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44;
2. interventi a cura dell'EdG, in caso di Aree protette interessate da siti della rete Natura 2000, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'EdG e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;
4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta.

### 2.2.2 tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza

Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni.

L'individuazione di dette specifiche tipologie si basa sui seguenti criteri guida, definiti ai fini di una coerente applicazione del nulla-osta sul territorio regionale:

- a) interventi che non determinano una alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dall'Area protetta. In proposito si deve fare riferimento alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche;<sup>3</sup>
- b) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica conformati dal Comune alle previsioni del PTP nonché del Regolamento del Parco;
- c) interventi di difesa del suolo di somma urgenza o di pronto intervento.

Nella **tabella A** sono elencate le tipologie d'intervento, individuate sulla base dei criteri sopra enunciati, il cui progetto è assoggettabile al procedimento di cui al presente paragrafo 2.2.2.

---

<sup>3</sup> Ad esempio relativamente alla componente ambientale, è di riferimento quanto stabilito dalla direttiva reg. 1191/2007 alla tab. E che elenca le tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi.

Così ad esempio, relativamente alla componente paesaggistica, è di riferimento quanto disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - DLgs 42/2004 art. 149, relativamente agli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.

Ciascuna Area protetta, tenuto conto delle proprie specificità, nel recepire l'elenco in tabella A - nel PTP, nel Regolamento del Parco ovvero nel Regolamento della Riserva -, ha facoltà di:

- escludere, o modificare in senso più restrittivo, le tipologie elencate;
- ampliare le tipologie elencate o individuare ulteriori tipologie di interventi, impianti, opere e attività il cui progetto è assoggettato al procedimento di cui al presente paragrafo 2.2.2, sulla base dei criteri sopra definiti e a condizione che ciò sia adeguatamente motivato.

<b>Tabella A</b> <b>Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza</b>
1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b) <sup>4</sup> e art. 8 lett. a) e b), <sup>5</sup> purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
2. Gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.  <i>Si precisa in proposito che Il rilascio del nulla-osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 31/2002 art. 19,<sup>6</sup> deve essere preventivo alla loro realizzazione.</i>
3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.
3. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

<sup>4</sup> LR 31/2002 art. 4 (estratto):

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono attuati liberamente:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio.

<sup>5</sup> LR 31/2002 art. 8 (estratto):

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
- b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;

<sup>6</sup> LR 31/2002, art. 19 Variazioni minori in corso d'opera:

"1. Sono soggette a denuncia di inizio attività (DIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 1, lettere b), c) e d).

2. La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui all'art. 10, comma 1.

3. La DIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo".

## 3. PROCEDIMENTO

### 3.1 premessa

Le presenti linee guida definiscono le modalità specifiche e gli aspetti procedurali per il rilascio del nulla-osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40, 49 e 58.

Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

### 3.2 presentazione dell'istanza

L'istanza finalizzata al rilascio del nulla-osta è presentata sulla base della modulistica-tipo allegata alle presenti linee guida denominata mod. richiesta 1.

Sulla base di tale modello ciascuna Area protetta definisce la propria modulistica per l'istanza di nulla-osta.

L'istanza si compone dei seguenti documenti:

1. elaborati tecnico-progettuali,
2. documentazione a corredo.

#### 1. ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI

La LR 6/2005, agli artt. 40 e 49, introduce il termine “progetti” - per interventi, impianti, opere, attività - da sottoporre al rilascio del nulla-osta, stabilendo così la necessità che l'istruttoria venga svolta sulla base di una **documentazione** idonea a descrivere compiutamente:

- a) gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare,
- b) lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento).

Tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi.

Il Regolamento del Parco ovvero il Regolamento della Riserva possono specificare, a seconda della tipologia dei progetti di interventi, impianti, opere, attività, e in considerazione delle caratteristiche dell'Area protetta e quindi degli aspetti ed elementi tutelati, le caratteristiche degli elaborati necessari a descrivere i punti a) e b) di cui sopra, da presentare nell'istanza di nulla-osta, tenuto conto degli elaborati richiesti dalle Amministrazioni titolari degli altri procedimenti a cui è eventualmente sottoposta la medesima tipologia di progetti.

#### 2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell'istanza occorre presentare:

- a) la **relazione paesaggistica**,<sup>7</sup> in caso di intervento soggetto anche ad *autorizzazione paesaggistica*, di cui al DLgs 42/2004 art. 146,

---

<sup>7</sup> Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della *relazione paesaggistica*, quale documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

- b) il **modulo di pre-valutazione** ovvero lo **studio d'incidenza**,<sup>8</sup> in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla procedura di *valutazione d'incidenza* di cui alla LR 7/2004.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente paragrafo 2.2.2, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da:

1. **relazione descrittiva** dell'intervento, impianto, opera, attività,
2. **asseverazione** da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dall'Area protetta in base a quanto definito al precedente paragrafo 2.2.2.

L'istanza in tal caso è presentata sulla base della modulistica-tipo allegata alle presenti linee guida denominata mod. richiesta 2.

### 3.3 trasmissione dell'istanza

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'istanza di nulla-osta può essere trasmessa all'EdG per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale.

In tal caso vengono trasmessi all'EdG, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente paragrafo 2.2.2, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale vi è la trasmissione della sola istanza del proponente.

### 3.4 termini del procedimento e silenzio-assenso

Il provvedimento relativo al nulla-osta è emesso entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte.

Decorso tale termine, il nulla-osta si intende rilasciato.

In caso di documentazione incompleta l'EdG ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla-osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

Ad avvenuto completamento formale della domanda l'EdG provvede a dare notizia al richiedente dell'avvio del procedimento ai sensi della L 241/90.

Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori **30 giorni**, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia tra cui, per i Parchi re-

---

<sup>8</sup> I criteri di redazione e i contenuti del modulo di pre-valutazione e dello studio d'incidenza sono definiti nell'Allegato B alla delib. GR 1191/2007.

gionali, il Comitato tecnico scientifico. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'EdG sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla-osta.

Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente paragrafo 2.2.2, il nulla-osta può intendersi comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza attendere il decorso del termine dei 60 giorni.

### 3.5 misure di semplificazione del procedimento

Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'EdG, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla-osta nell'ambito di Conferenza di servizi ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

Nel caso in cui in capo alla medesima Amministrazione di gestione della Riserva (Provincia) si sommino sia la competenza al rilascio del nulla-osta sia quella relativa al rilascio di altro titolo abilitativo o autorizzativo o altro atto di assenso comunque denominato, è opportuno il rilascio di un unico provvedimento che valuti, con specifica e distinta evidenza, tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

L'EdG concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla-osta.

### 3.6 istruttoria

#### 3.6.1 verifica di conformità dell'intervento

Dal disposto degli artt. 40 e 49 della LR 6/2005 si ricava che l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di *conformità* dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta, come di seguito indicati.

Per i **Parchi regionali** le verifiche sul progetto sono svolte rispetto a:

- a) le disposizioni del Piano territoriale del Parco, approvato o adottato,<sup>9</sup>
- b) le disposizioni del Regolamento del Parco, approvato,
- c) le norme di salvaguardia della legge istitutiva, vigenti fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ai sensi della LR 6/2005, art. 30.

<sup>10</sup> Ai sensi della LR 11/88, art. 3.

Per le **Riserve naturali regionali** le verifiche sul progetto sono svolte rispetto a:

- a) le norme di attuazione e di tutela del provvedimento istitutivo,
- b) le disposizioni del Regolamento della Riserva, approvato,
- c) le disposizioni del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva, approvato o adottato.

### 3.6.2 criteri dell'istruttoria

L'EdG, nell'ambito dell'istruttoria, procede preliminarmente a verificare che il progetto di intervento, impianto, opera, attività da realizzare sia consentito dalle disposizioni proprie dell'Area protetta (contenute negli atti e negli strumenti elencati al precedente paragrafo 3.6.1), in base alla specifica zona in cui è previsto e alle modalità e caratteristiche di realizzazione e gestione (qualora le disposizioni dell'Area protetta riportino dettagli su dimensioni, materiali, ecc.).

In caso di intervento, impianto, opera, attività *consentita* dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta, l'EdG procede quindi ad accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia dell'Area protetta come perseguite dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente paragrafo 3.6.1, nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia.

## 3.7 motivi ostativi e osservazioni

L'EdG, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla-osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento.

Entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie **osservazioni** compresa la formulazione e presentazione di *soluzioni alternative* al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati.

Le *soluzioni alternative* rispetto al progetto originario possono riguardare:

- a) modifiche dell'ubicazione delle opere,
- b) modifiche del dimensionamento delle opere,
- c) modifiche delle tipologie costruttive adottate,
- d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le *soluzioni alternative* proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 3.2.

L'EdG valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente paragrafo 3.6 e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione.

La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'EdG deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni.

Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'EdG conclude il procedimento.

### 3.8 rilascio o diniego del nulla-osta

L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla-osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo paragrafo 3.9, ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla-osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla-osta.

Il rilascio o diniego del nulla-osta è adottato con un provvedimento:

- a) del Direttore, in caso di Parco regionale;
- b) del Dirigente, in caso di Riserva naturale regionale.

L'esito positivo del nulla-osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. E' quindi opportuno che l'EdG ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla-osta.

Il provvedimento di diniego del nulla-osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'Area protetta.

### 3.9 prescrizioni

Il provvedimento di rilascio del nulla-osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'Area protetta.

Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'Area protetta;
- b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'Area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
  1. limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),
  2. limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
  3. limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),
  4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.),
  5. obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

### 3.10 pubblicazione

Ai sensi della L 394/91 art. 13, l'EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di **7 giorni** nell'albo del Comune interessato e nell'albo dello stesso ente gestore dell'Area protetta:

- a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;
- b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.



## 4. RACCORDO CON LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

In base a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dalle direttive vigenti (v. LR 9/99 artt. 17 e 18, LR 6/2005 art. 58 comma 2 e dir. 1191/2007 Allegato B par. 4.1.3), si conferma e specifica quanto segue.

### 1. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VIA

Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a *Valutazione di Impatto Ambientale*, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla-osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla-osta con le eventuali prescrizioni.

### 2. RACCORDO CON LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga un sito della rete Natura 2000 che ricade nell'Area protetta, la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'EdG.

Nel caso in cui in capo all'EdG si sommino sia la competenza ad effettuare la *Valutazione d'incidenza* sia la competenza al rilascio del nulla-osta è opportuno che l'esito della valutazione d'incidenza sia reso congiuntamente a quello del nulla-osta.

L'EdG, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla-osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la **coerenza** tra gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza ad esito negativo, il provvedimento di nulla-osta sarà di diniego.

## 5. ARCHIVIO/BANCA DATI

Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione dell'Area protetta, l'EdG è tenuto a predisporre un **archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla-osta e relativa istruttoria**, da tenere costantemente aggiornato.

L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla-osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

1. *i dati geografici*, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo;
2. *i dati descrittivi*, relativi a:
  - a) tipologia di intervento, impianto, opera, attività,
  - b) zona dell'Area protetta in cui è localizzato l'intervento,
  - c) elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali),
  - d) provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego,
  - e) eventuali prescrizioni,
  - f) data di inizio e di conclusione del procedimento,
  - g) proroga del termine del procedimento (si/no, motivi),
  - h) note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.),
  - i) osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'ente gestore per ciascuna Area protetta, è reso disponibile anche agli Enti consorziati nonché alla Regione Emilia-Romagna, per le necessità istituzionali.

## 6. NULLA-OSTA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA


In base alle disposizioni vigenti in materia di requisiti per le funzioni di delega all'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - a livello nazionale (DLgs 42/2004 e ss. mm. e ii., art. 146, comma 6; commissioni per il paesaggio - DLgs 42/2004 e ss. mm. e ii., art. 148) e quindi a livello regionale di recepimento ed attuazione (del. GR 1676/2008, LR 23/2009), non sussistono più le condizioni perché il provvedimento di nulla-osta rilasciato dall'EdG dell'Area protetta possa assumere il valore anche di autorizzazione paesaggistica, come previsto dagli artt. 40 e 49 della LR 6/2005.

I due provvedimenti pertanto, di autorizzazione paesaggistica e di rilascio di nulla-osta, restano in capo a soggetti diversi (Comune delegato / EdG) e per i criteri di istruttoria seguono quanto definito dalle reciproche normative e disposizioni di riferimento.

Si sottolinea comunque l'opportunità di stabilire, nel rapporto tra EdG e Comune territorialmente competente, criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle Aree protette.

L'EdG può in particolare concordare con il Comune i tempi per l'espressione del nulla-osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla-osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla *relazione tecnica illustrativa* che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del DLgs 42/2004 art. 146 comma 7 come richiamato dalla LR 20/2000 art. 40-undecies comma 6.

**Schema 1 - Tipologie di intervento, presentazione dell'istanza e sua trasmissione, termini del procedimento**  
(cf. paragrafi 2.2, 3.2, 3.3, 3.4)



**Schema 2 - Criteri di istruttoria, motivi ostativi e osservazioni, rilascio o diniego del nulla-osta, prescrizioni (cf. paragrafi 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)**



## ALLEGATI - Modulistica-tipo

**DENOMINAZIONE AREA PROTETTA**

---

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'**

---

**TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO**

dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, residenza, cod. fiscale, p. iva)

---

titolarità

---

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

indirizzo

---

riferimenti catastali

---

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 artt. 40 e 49, per il progetto presentato.

A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti:

**ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI** (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 1)

---

---

---

---

---

---

---

**DOCUMENTAZIONE A CORREDO** (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 2)

- relazione paesaggistica**<sup>1</sup> in caso di intervento soggetto anche ad *autorizzazione paesaggistica*, di cui al DLgs 42/2004 art. 146
- modulo di pre-valutazione** ovvero lo **studio d'incidenza**,<sup>2</sup> in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla procedura di *valutazione d'incidenza* di cui alla LR 7/2004.

data

firma

---

<sup>1</sup> Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della *relazione paesaggistica*, quale documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

<sup>2</sup> I criteri di redazione e i contenuti del modulo di pre-valutazione e dello studio d'incidenza sono definiti nell'Allegato B alla delib. GR 1191/2007.

parte da compilare dall'EdG

data di ricevimento dell'istanza:

istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale:  SI  NO

Amministrazione titolare del procedimento principale:

pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi:

documentazione dell'istanza completa:  SI  NO

data di comunicazione all'istante di documentazione incompleta:

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza:

**archiviazione** dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta:  SI

**termine** per il rilascio del nulla-osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa):

**proroga** dei termini (motivi):  SI  NO

**nuovo termine** per il rilascio del nulla-osta:

sintesi dell'istruttoria dell'EdG

progetto soggetto a rilascio immediato del nulla-osta (v. Direttiva, paragrafo 2.2.2):  SI  NO

**provvedimento** conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla-osta**  
 **con prescrizioni**  
 **rilascio del nulla-osta per decorrenza dei termini**  
 **diniego del nulla-osta** / motivazioni:

**prescrizioni:**

**motivi ostativi** e relativa comunicazione:  SI  NO

**osservazioni / soluzioni alternative** da parte del richiedente:  SI  NO

data di espressione del provvedimento:

firma istruttore



## MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA

mod. richiesta 2

nel caso di progetto per il quale il nulla-osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza (v. Direttiva, paragrafo 2.2.2)

### DENOMINAZIONE AREA PROTETTA

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'

### TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO

dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, residenza, cod. fiscale, p. iva)

titolarità

### LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

indirizzo

riferimenti catastali

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 artt. 40 e 49, per il progetto presentato.

Il sottoscritto **assevera** altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'Area protetta per la quale il nulla-osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Si allega la **relazione descrittiva** dell'intervento.

data

firma

parte da compilare dall'EdG

data di ricevimento dell'istanza:

firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/256

data 02/02/2010

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'